

Comune di Massanzago
Provincia di Padova

INFORMATIVA IUC 2014

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)


Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, è stata istituita dal 2014 l'imposta Municipale Unica Comunale (IUC)

Tale imposta riassume in un unico acronimo tre specifici tributi che si articola:

- di una componente di natura patrimoniale, Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente relativa ai servizi a sua volta suddivisa:
 - nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

d
e
i

r
i
f



iuti a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (es. illuminazione pubblica, verde pubblico ecc).

Il Comune di Massanzago ha istituito per l'anno 2014 un Fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà per il pagamento dell'IMU e TASI. Entro il 30 settembre saranno approvati i criteri per l'accesso ed entro il 31.12.2014 saranno resi noti i termini per la presentazione delle domande.

“TARI”

La tariffa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Per la disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia allo specifico Regolamento approvato dal Consorzio di Bacino Padova Uno, soggetto a cui sono state trasferite le competenze come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2007. Tale tariffa viene riscossa da ETRA Spa, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Informazioni di dettaglio possono essere reperite sul sito internet della Società Etra Spa o del comune alla sezione IUC – TARI.

“IMU 2014”

SOGGETTO PASSIVO – Chi deve versare l'IMU

Chiunque sia possessore di fabbricati, di aree edificabili e di terreni, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

L'IMU non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale, escluse le abitazioni classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.
- agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con decreto Ministero infrastrutture del 22.4.2008;
- ad un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, da personale in servizio permanente alle forze armate, di polizia ad ordinamento militare e dai dipendenti delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché al personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;

Sono esenti dall'imposta ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (in tale caso è richiesta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione da presentare entro i termini ordinari utilizzando il modello ministeriale)

BASE IMPONIBILE – come si calcola l'IMU

La base imponibile, per i fabbricati, è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, seguenti moltiplicatori:

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE		CALCOLO IMU	
Prendere la rendita catastale riportata nel visura del catasto aggiornata Es. Rendita Castastali: € 100,00	Rivalutare la rendita catastale del 5% Esempio : R.C. € 100,00 Calcolo da effettuare (100,00x5/100)+100= € 105,00	La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nell'esempio € 1.050,00) per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale Esempio:€ 105,00 x 160= € 14.700,00		Il calcolo dell'IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'aliquota IMU Esempio Aliquota 8,6 per mille € 14.700,00x 0.0086= € 126,42 IMU dovuta per l'anno 2014	
Gruppo A (escluso a10) e cat C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e cat C/3 - C/4 e C/5	Cat. A/10	Cat C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5
x 160	x 140	x 0	X 55	x 65	x 80

- per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti al catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione;
- per i fabbricati d'interesse storico o artistico o per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni;
- per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento con moltiplicatore 135. Per i terreni agricoli, nonché quello non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a75;
- per le aree fabbricabili il valore corrisponde, come per l'IMU, al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposta.

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 6,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

ALIQUOTE

Tipologia immobile	Aliquota	detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze e assimilate all'abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9	0,5 %	200,00
Abitazioni e pertinenze date in uso gratuito	0,63%	
Altri Fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili	0,86%	
Fabbricati cat D	0,00% (solo quota Stato 0,76)	

Le delibere, le aliquote ed i Regolamenti comunali sono consultabili on-line dal seguente link:
<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm>

VERSAMENTO – Come si paga l'IMU

L'imposta è dovuta per anno solare e proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso: è computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo con le seguenti scadenze:

- la prima entro il **16 giugno 2014** a titolo di acconto pari al 50% dell'imposta calcolata applicando le aliquote detrazioni stabilite dal Comune per l'anno 2013;
- la seconda entro il **16 dicembre 2014** a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base delle aliquote pubblicate entro il 28.10.2014.

L'imposta deve essere versata utilizzando il Modello F24 riportando il codice catastale del Comune di Massanzago **F033** utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia	Codice tributo COMUNE	Codice tributo STATO
IMU : su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, comma 7, Decreto Legge n. 201/2011 e ss.mm.ii. cat. Catastale A/1 - A/8 – A/9	3912	
IMU : per terreni	3914	
IMU : per aree fabbricabili -	3916	
IMU : per altri fabbricati-	3918	
IMU : per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso D/10 esente) 0,76		3925

Dal 1° ottobre 2014 l'art. 11, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014 prevede, che fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni in materia, i contribuenti eseguano:

- **esclusivamente tramite i canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline) e dagli altri intermediari convenzionati (Corporate Banking, interbancario-CBI, home banking, ATM ecc.) **i versamenti F24 di importo superiore a € 1. 000 e quelli con compensazioni e saldo finale di importo positivo;**
- **esclusivamente mediante i canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline) **i versamenti F24 con saldo finale**, per effetto delle compensazioni, di **importo pari a zero.**

SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE

Il Comune di Massanzago, come per l'acconto, invierà il prospetto di calcolo e il modello di pagamento in forma gratuita a quanti più contribuenti possibile, anche per il saldo.

Nel sito del comune entro il 15 novembre 2014 saranno pubblicate le date entro il quale sarà recapitata la bollettazione.

Per qualsiasi informazione, il personale dell'ufficio tributi è a disposizione anche telefonicamente, escluso durante l'orario di ricevimento al pubblico al n. 049/5797001 (digitare 4 poi 1), oppure inviando una mail a: ici@comune.massanzago.pd.it

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini della

determinazione dell'imposta che non siano direttamente conoscibili dal Comune attraverso le banche dati.

Pertanto per le variazioni intervenute nel 2014, il termine per la consegna della dichiarazione è il **30 giugno 2015**. In particolare, per poter usufruire delle agevolazioni ed esenzioni, è necessario che il contribuente abbia presentato apposita dichiarazione IMU presso l'ufficio tributi (esempio: inagibilità, immobili storico artistici, ex coniuge assegnatario della casa, fabbricati rurali strumentali, beni merce etc...)

Si ricorda che per ottenere l'aliquota agevolata previste per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti diretti di 1° grado occorre presentare al Comune entro il predetto termine l'apposito modulo, reperibile nel sito internet del comune all'indirizzo <http://www.comune.massanzago.pd.it> nella sezione IUC – IMU – dichiarazione IMU – USO GRATUITO.

La dichiarazione può essere trasmessa:

- consegnandola direttamente all'ufficio tributi del comune;
- tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno a Comune di Massanzago Via Roma n, 59 – 35010 Massanzago
- con posta certificata all'indirizzo: comune.massanzago.pd@pecveneto.it;
- tramite fax al n. 049/9360020.

“TASI”

Il tributo sui servizi indivisibili – TASI - è istituito per finanziare alcuni servizi erogati dai Comuni alla propria comunità. Il Comune di Massanzago con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2014 ha approvato le aliquote in vigore per l'anno 2014.

SOGGETTO PASSIVO: Chi deve versare la tasi

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, esclusi i terreni agricoli, ovvero:

- Proprietari
- Usufruttuari
- Titolari di diritto d'uso, abitazione e superficie
- Detentori (affittuari, comodatari, ecc.)

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad es. un'abitazione concessa in locazione), sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante si considerano titolari di un' autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo. La quota di versamento dell'ammontare complessivo dell'imposta è pari :

- all' 80 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- al 20 per cento per l'occupante;

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso ed abitazione)

ALIQUOTE TASI

- Tipologia immobile	Aliquota	detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze - assimilate all'abitazione principale comprese categorie A/1, A/8 e A/9	0,22 %	€ 50.00 per ogni figlio oltre il 2° fino a 26 anni di età
Altri Fabbricati, aree fabbricabili, e fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Fabbricati cat D	0,20%	

I terreni agricoli sono esclusi dal tributo

Le delibere, le aliquote ed i Regolamenti comunali sono consultabili on-line dal seguente link:
<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/scltaregione.htm>

BASE IMPONIBILE- come si paga la TASI

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU ed è pertanto costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, gli stessi moltiplicatori IMU individuati per le categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla TASI.

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE		CALCOLO TASI	
Prendere la rendita catastale riportata nel visura del catasto aggiornata Es. Rendita Catastale : € 1.000,00	Rivalutare la rendita catastale del 5% Esempio : R.C. € 1.000,00 Calcolo da effettuare (1.000x5/100)+1.000= € 1.050,00	La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nell'esempio € 1.050,00) per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale Esempio:€ 1.050,00 x 160= € 168.000,00		Il calcolo si effettua moltiplicando la base imponibile per l'aliquota Tasi Esempio Aliquota 1 per mille € 168.000,00x 0,001= € 168,00 Tasi dovuta per l'anno 2014	
Gruppo A (escluso a10) e cat C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e cat C/3 - C/4 e C/5	Cat. A/10	Cat C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5
x 160	x 140	x 0	X 55	x 65	x 80

Per le aree fabbricabili il valore corrisponde, come per l'IMU, al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposta

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 6,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

COME SI PAGA LA TASI

Il tributo TASI è dovuto per anno solare e proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso: è computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo con le seguenti scadenze:

La prima entro il **16 ottobre 2014** a titolo di acconto pari al 50% dell'imposta calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2014;

La seconda entro il **16 dicembre 2014** a saldo dell'imposta.

L'imposta deve essere versata utilizzando il Modello F24 riportando il codice catastale del Comune di Massanzago **F033** utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia	Codice tributo
TASI: su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3958
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3959
TASI per aree fabbricabili - art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3960
TASI per altri fabbricati- art. 1, comma 639, Legge. n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3961

Dal 1° ottobre 2014 l'art. 11, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014 prevede, che fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni in materia, **i contribuenti eseguano:**

- **esclusivamente tramite i canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline) e dagli altri intermediari convenzionati (Corporate Banking, interbancario-CBI, home banking, ATM ecc.) **i versamenti F24 di importo superiore a € 1. 000 e quelli con compensazioni e saldo finale di importo positivo;**
- **esclusivamente mediante i canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline) **i versamenti F24 con saldo finale**, per effetto delle compensazioni, di **importo pari a zero.**

SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE

Il Comune di Massanzago invierà il prospetto di calcolo e il modello di pagamento in forma gratuita a quanti più contribuenti possibile.

Pertanto, chi non riceverà entro 4 ottobre p.v. la documentazione di cui sopra, oppure rilevi qualche difformità nel prospetto di calcolo, potrà rivolgersi all'Ufficio Tributi, che sarà aperto in orario straordinario dal 1°ottobre al 17 ottobre 2014 nei seguenti orari:

- dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Per qualsiasi informazione, il personale dell'ufficio tributi è a disposizione anche telefonicamente, escluso durante l'orario di ricevimento al pubblico al n. 049/5797001 (digitare 4 poi 1), oppure inviando una mail a: ici@comune.massanzago.pd.it

**RESTA INTESO CHE IN CASO DI MANCATO INVIO IL CONTRIBUENTE E' COMUNQUE TENUTO A
VERSARE L'IMPOSTA**

Massanzago, 18 settembre 2014

UFFICIO TRIBUTI
Comune di Massanzago